

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles,
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../. DELLA COMMISSIONE

del [...]

**che stabilisce i requisiti e le procedure amministrative
relative agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SSE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del [...]

**che stabilisce i requisiti e le procedure amministrative
relative agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009⁽²⁾, in particolare l'articolo 8a, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede delle norme di attuazione più dettagliate, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione di sicurezza degli aeroporti, al fine di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, perseguendo al contempo l'obiettivo di un generale miglioramento della sicurezza degli aeroporti.
- (3) Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e l'utilizzo degli aeroporti devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato Va e, se applicabile, allegato Vb. Secondo il regolamento (CE) n. 216/2008, sarà necessario un certificato per ciascun aeroporto; la conformità alla base di certificazione e alle norme di attuazione implica il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui all'allegato Va e, se applicabile, allegato Vb; il certificato e la certificazione delle modifiche di tale certificato sono rilasciati quando il richiedente dimostra che l'aeroporto soddisfa la base di certificazione; le organizzazioni responsabili per l'utilizzo degli aeroporti devono dimostrare la loro capacità e mezzi per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi.
- (4) Queste capacità e questi mezzi sono riconosciuti tramite il rilascio di un certificato unico o separato se lo Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto decide in tal senso. I privilegi concessi all'organizzazione certificata e il campo di applicazione del certificato, compresa una lista degli aeroporti da utilizzare, devono essere specificati nel certificato.

⁽¹⁾ GU L 79, 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309, 24.11.09, pag. 51.

- (5) Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che la Commissione europea adotti le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni per la progettazione e l'utilizzo in sicurezza degli aeroporti di cui all'articolo 8a, paragrafo 5 prima del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento fornisce tali norme di attuazione.
- (6) Al fine di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza nell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore degli aeroporti; devono tenere conto degli standard e prassi raccomandate dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO"), delle esperienze di gestione aeroportuale a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore degli aeroporti; devono essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell'aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate; devono prevedere la flessibilità necessaria per definirne la conformità e soddisfare i casi di infrastrutture aeroportuali che sono state sviluppate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai diversi requisiti contenuti nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (7) L'industria aeroportuale e le amministrazioni degli Stati membri richiedono del tempo per adattarsi a questa nuova struttura normativa e per verificare il mantenimento della validità dei certificati rilasciati prima dell'applicabilità del presente regolamento.
- (8) Gli Stati membri devono garantire, per quanto possibile, che tutti gli aeroporti che sono sotto il controllo e la gestione militari e aperti all'uso pubblico offrano un livello di sicurezza che sia almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali definiti negli allegati Va e Vb al regolamento (CE) n. 216/2008. Quindi, gli Stati membri possono anche decidere di applicare il presente regolamento a tali aeroporti.
- (9) Gli Stati membri possono decidere di esentare dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 un aeroporto che non gestisce più di 10 000 passeggeri all'anno e non gestisce più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno. Tuttavia, tali aeroporti e le operazioni su di essi effettuate devono essere conformi agli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 o di un'altra norma di diritto comunitario. Quindi, gli Stati membri possono anche decidere di applicare il presente regolamento a tali aeroporti.
- (10) I requisiti per gli eliporti (allegato 14, volume II, eliporti) sia in termini di eliporti IFR autonomi che eliporti VFR co-locati presso aeroporti certificati verranno trattati in una fase successiva. Fino a quando queste norme di attuazione saranno in atto, si applicano i rispettivi regolamenti nazionali nella misura in cui non sono in conflitto con le norme dell'Unione europea applicabili.
- (11) I requisiti per la certificazione di equipaggiamenti aeroportuali, nonché per la supervisione dei progettisti e dei produttori di equipaggiamenti aeroportuali critici per la sicurezza, dovrebbero seguire in un secondo tempo insieme al lavoro che deve essere svolto per i sistemi ATM e componenti specifici.
- (12) I requisiti per i servizi di gestione del piazzale dovrebbero seguire in un secondo tempo e devono essere sviluppati in collaborazione con ATM ed esperti aeroportuali e quindi alcuni articoli del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con l'adozione dei requisiti per i servizi di gestione del piazzale.
- (13) Al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei requisiti comuni, è essenziale che vengano applicati degli standard comuni da parte delle autorità competenti e, ove

applicabile, dall'Agenzia, nel valutare la conformità con questi requisiti; l'Agenzia dovrebbe sviluppare dei metodi accettabili di rispondenza ed elementi esplicativi per facilitare la necessaria uniformità normativa.

- (14) Per quanto riguarda la gestione degli ostacoli nelle vicinanze dell'aeroporto, nonché altre attività al di fuori del confine dell'aeroporto, è stato riconosciuto che in diversi Stati membri ci possono essere diverse autorità e altri enti responsabili del monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi. Lo scopo del presente regolamento è quello di non cambiare l'attuale ripartizione dei compiti all'interno dello Stato membro. Allo stesso tempo, all'interno di ciascuno Stato membro deve essere garantita un'organizzazione delle competenze senza soluzione di continuità in merito alla tutela delle vicinanze dell'aeroporto e al monitoraggio e mitigazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre garantire che le autorità responsabili di salvaguardare le vicinanze degli aeroporti abbiano la competenza adeguata per assolvere i loro obblighi.
- (15) Il capo B dell'allegato III (parte ADR.OPS) al presente regolamento prevede che presso un aeroporto venga offerto un certo numero di servizi. Può verificarsi che questi servizi non siano direttamente offerti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o entità statale o una combinazione di entrambi. In questi casi, il gestore aeroportuale, essendo responsabile per il funzionamento dell'aerodromo, deve avere in atto con queste organizzazioni accordi e interfacce per assicurare la fornitura di servizi in base ai requisiti legali definiti nell'allegato. Quando questi accordi e interfacce sono in atto, si deve ritenere che il gestore aeroportuale abbia scaricato la propria responsabilità e non debba essere ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi non conformità da parte di un'altra entità implicata nell'accordo.
- (16) Il regolamento (CE) n. 216/2008 riguarda unicamente i certificati degli aeroporti che devono essere emessi dall'autorità competente nella misura in cui sono interessati gli aspetti legati alla sicurezza. Pertanto, rimangono immutati gli aspetti dei certificati esistenti degli aeroporti nazionali non associati alla sicurezza.
- (17) I provvedimenti disposti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall'AESA (in prosieguo: "l'Agenzia") in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per l'attuazione uniforme del regolamento (CE) n. 216/2008 nel settore degli aeroporti.
2. Le autorità competenti responsabili della certificazione e supervisione degli aeroporti, i gestori aeroportuali e i fornitori del servizio di gestione del piazzale devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato I al presente regolamento.
3. I gestori aeroportuali e i fornitori dei servizi di gestione del piazzale devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato II al presente regolamento.
4. I gestori aeroportuali devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato III al presente regolamento.
5. Il presente regolamento stabilisce delle norme dettagliate in merito a:
 - (a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base per la certificazione applicabile all'aeroporto;
 - (b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca del certificato per l'aeroporto e del certificato per le organizzazioni responsabili per la gestione dell'aeroporto, compresi i limiti operativi legati alle specificità dell'aeroporto;
 - (c) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell'allegato Va e, se applicabile, nell'allegato Vb al regolamento (CE) n. 216/2008;
 - (d) le responsabilità dei titolari dei certificati;
 - (e) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti degli aeroporti rilasciati dagli Stati membri;
 - (f) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché quelli per la valutazione delle esenzioni accordate;
 - (g) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini della sicurezza;
 - (h) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte dei fornitori dei servizi per la gestione del piazzale di cui al paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 8a del regolamento (CE) n. 216/2008, e per la loro vigilanza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "metodi accettabili di rispondenza (AMC)": norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione;
- (b) "distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA)", è la somma della TORA e la lunghezza della Stopway, ove esistente;
- (c) "aeroporto", un'area delimitata (comprendente edifici, installazioni, impianti e apparati) su terra o acqua o piattaforme fisse o strutture flottanti destinata, in tutto o in parte, all'arrivo, alla partenza e al movimento al suolo di aeromobili;
- (d) "servizio di controllo dell'aeroporto", un servizio del controllo del traffico aereo (ATC) per il traffico aeroportuale;
- (e) "equipaggiamento aeroportuale", qualsiasi equipaggiamento, apparato, pertinenza, software o accessorio che viene utilizzato o destinato a essere utilizzato per contribuire alle operazioni di un aeromobile in un aeroporto;
- (f) "dati aeronautici", una rappresentazione dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della loro comunicazione, interpretazione o trattamento in modo formalizzato;
- (g) "aiuti visivi luminosi", qualsiasi luce specificamente adibita quale aiuto alla navigazione aerea. Sono escluse le luci poste sugli aeromobili;
- (h) "aeroplano", aeromobile più pesante dell'aria munito di motore, che trae la propria sustentazione principalmente dalle forze aerodinamiche che si generano su superfici che restano fisse in certe condizioni di volo;
- (i) "Servizio di informazioni aeronautiche", un servizio, istituito nell'ambito dell'area di copertura definita, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea;
- (j) "servizi di navigazione aerea", i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica;
- (k) "servizi di traffico aereo (ATC)", i vari servizi di informazioni di volo, i servizi di allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo (compresi servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto);
- (l) "servizio di controllo del traffico aereo", un servizio fornito al fine di:
 - 1. prevenire collisioni:
 - tra aeromobili, e
 - nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli;
 - 2. accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;

- (m) "aeromobile", qualsiasi apparecchio in grado di sostenersi nell'atmosfera grazie a reazioni dell'aria diverse dalle reazioni dell'aria sulla superficie terrestre;
- (n) "piazzola per aeromobile", una specifica area di un piazzale adibita al parcheggio di un aeromobile;
- (o) "via di accesso alle piazzole", parte del piazzale destinata a via di rullaggio e avente la funzione di fornire accesso unicamente alle piazzole di sosta aeromobili;
- (p) "Metodi alternativi di rispondenza", i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione per il quale non sono stati adottati dall'Agenzia alcuni metodi accettabili di rispondenza corrispondenti;
- (q) "servizio di allarme", un servizio fornito per informare le competenti organizzazioni in merito agli aeromobili che necessitano del servizio di ricerca e salvataggio e per fornire assistenza a tali organizzazioni come richiesto;
- (r) "servizio di controllo di avvicinamento" il servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;
- (s) "piazzale", un'area specifica nell'aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento del combustibile, il parcheggio e la manutenzione;
- (t) "servizio di gestione del piazzale", un servizio finalizzato alla gestione delle attività, dei movimenti di aeromobili e di veicoli sul piazzale;
- (u) "via di rullaggio sul piazzale", parte di un sistema di vie di rullaggio situato su un piazzale e avente la funzione di permettere il rullaggio attraverso il piazzale stesso;
- (v) "servizio di controllo di area", il servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati in un blocco di spazio aereo;
- (w) "audit", un processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di determinare la misura in cui i requisiti sono rispettati;
- (x) "specifiche di certificazione", standard tecnici adottati dall'Agenzia che indicano i mezzi per dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione e che possono essere utilizzate dalle organizzazioni ai fini della certificazione;
- (y) "area sgombra", un'area rettangolare, su terra o su acqua, sotto il controllo dell'ente competente, scelta o preparata come area idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte della sua salita iniziale fino a un'altezza specificata;
- (z) "autorità competente", l'autorità designata a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;
- (aa) "servizi di comunicazione", i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria ai fini del controllo del traffico aereo;
- (bb) "sorveglianza continua", i compiti da svolgere per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato siano soddisfatte durante tutto il suo periodo di validità, nonché l'adozione di qualsiasi misura di salvaguardia;
- (cc) "merci pericolose", articoli o sostanze capaci di mettere a rischio la salute, la sicurezza, i beni o l'ambiente e che sono inseriti nella lista delle merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificate secondo tali istruzioni;

- (dd) "qualità dei dati", grado o livello di fiducia che i dati forniti soddisfano i requisiti degli utenti dei dati in termini di precisione, risoluzione e integrità;
- (ee) "distanze dichiarate":
 - "corsa disponibile per il decollo (TORA)",
 - "distanza disponibile per il decollo (TODA)",
 - "distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA)",
 - "distanza disponibile per l'atterraggio (LDA)";
- (ff) "servizio di informazioni di volo", un servizio istituito allo scopo di fornire avvisi e informazioni utili per la sicura ed efficiente condotta dei voli;
- (gg) "principi sul fattore umano", principi che si applicano alla progettazione, alla certificazione, all'addestramento e alla manutenzione aeronautici e che si prefiggono il raggiungimento di una sicura interfaccia tra l'elemento umano e le altre componenti del sistema attraverso una appropriata considerazione delle prestazioni umane;
- (hh) "prestazioni umane", l'insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche;
- (ii) "ispezione", una valutazione indipendente documentata della conformità attraverso l'osservazione e il giudizio eventualmente corredata di misura, collaudo o calibratura, al fine di verificare la conformità con i requisiti applicabili;
- (jj) "pista strumentale", uno dei seguenti tipi di piste destinate alle operazioni degli aeromobili con l'utilizzo di procedure di avvicinamento strumentale:
 1. "pista per avvicinamento non di precisione": una pista strumentale dotata di aiuti visivi e non visivi che forniscano almeno una guida direzionale idonea all'avvicinamento diretto;
 2. "pista per avvicinamento di precisione di categoria I": una pista strumentale, dotata di aiuti visivi e non, destinata a operazioni con altezza di decisione non inferiore a 60 m (200 ft) e o una visibilità non inferiore a 800 m o una visibilità di pista non inferiore a 550 m;
 3. "pista per avvicinamento di precisione di categoria II": una pista strumentale, dotata di aiuti visivi e non, destinata a operazioni con altezza di decisione inferiore a 60 m (200 ft) ma non inferiore a 30 m (100 ft) e una visibilità di pista non inferiore a 300 m;
 4. "pista per avvicinamento di precisione di categoria III": una pista strumentale dotata di aiuti non visivi e visivi lungo tutta la lunghezza di pista in uso e destinata a:
 - A. operazioni con altezza di decisione (DH) inferiore a 30 m (100 ft), o nessuna DH e visibilità di pista non inferiore a 175 m;
 - B. operazioni con altezza di decisione (DH) inferiore a 15 m (50 ft), o nessuna DH e visibilità di pista inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m;
 - C. operazioni con nessuna altezza di decisione (DH) e nessuna limitazione della visibilità di pista;

- (kk) "distanza di atterraggio disponibile (LDA)", la lunghezza della pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa al suolo di un velivolo in atterraggio;
- (ll) "procedure in bassa visibilità", procedure applicate in un aeroporto allo scopo di assicurare operazioni in sicurezza durante avvicinamenti di categoria I inferiori agli standard, di categoria II non standard, di categoria II e III e decolli in bassa visibilità;
- (mm) "decollo in bassa visibilità (LVTO)", operazioni di decollo con visibilità di pista (RVR) inferiore a 400 m ma non inferiore a 75 m;
- (nn) "operazione di categoria I inferiore allo standard", operazione di avvicinamento e atterraggio strumentale di categoria I effettuata con un'altezza di decisione di categoria I, con una visibilità di pista (RVR) inferiore a quella che sarebbe normalmente associata all'altezza di decisione applicabile, ma non inferiore a 400 m;
- (oo) "area di manovra", la parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio e al movimento al suolo degli aeromobili, con esclusione dei piazzali;
- (pp) "servizi meteorologici", le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni, nonché tutte le altre informazioni e dati meteorologici forniti dagli Stati per uso aeronautico;
- (qq) "marker", un oggetto sopra il livello del suolo al fine di indicare un ostacolo o delineare un confine;
- (rr) "segnaletica orizzontale", un simbolo o un gruppo di simboli posizionati sulla superficie dell'area di movimento allo scopo di fornire informazioni aeronautiche;
- (ss) "movimento", un decollo o un atterraggio;
- (tt) "area di movimento", la parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio e al movimento al suolo degli aeromobili comprendente l'area di manovra e i piazzali;
- (uu) "servizi di navigazione", gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e datazione;
- (vv) "pista non strumentale", una pista destinata alle operazioni degli aeromobili con l'utilizzo di procedure di avvicinamento a vista;
- (ww) "ostacolo", tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:
- sono situati su di un'area destinata al movimento in superficie degli aeromobili;
 - si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo;
 - si trovano al di fuori di quelle superfici definite e sono stati valutati come pericolo alla navigazione aerea;
- (xx) "operazioni di Categoria II diverse dallo standard", operazioni di avvicinamento strumentale e di atterraggio, che utilizzano un ILS o un MLS, quando alcuni o tutti gli elementi del sistema di luci di avvicinamento di precisione di Categoria II non sono disponibili, e con:
- altezza di decisione (DH) inferiore a 200 ft ma non inferiore a 100 pd;
 - portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 350 m;
- (yy) "ciclo di pianificazione della sorveglianza", periodo di tempo in cui la continua conformità è verificata;

- (zz) "pista pavimentata", una pista con una superficie dura che è realizzata con materiali progettati e lavorati insieme in modo tale da essere durevole sia se rigida sia se flessibile;
- (aaa) "taxiway di uscita rapida", una taxiway collegata a una pista con un angolo di intersezione acuto e progettata per consentire a un aereo in rullaggio di liberare la pista a una velocità più elevata rispetto alle altre taxiway in modo da ridurre i tempi di occupazione della pista stessa;
- (bbb) "pista", un'area rettangolare definita su un aeroporto terrestre predisposta per l'atterraggio e il decollo degli aeromobili;
- (ccc) "portata visiva di pista (RVR)", la distanza massima alla quale il pilota di un aeromobile, posto sull'asse pista, può distinguere la segnaletica orizzontale o le luci di pista che ne delimitano i bordi o ne tracciano l'asse;
- (ddd) "sistema di gestione della sicurezza", un approccio sistematico alla gestione della sicurezza inclusa la necessaria struttura organizzativa, le responsabilità, le politiche e le procedure;
- (eee) "segnaletica verticale":
- "segnaletica verticale fissa" è quella segnaletica che fornisce un solo messaggio;
 - "segnaletica verticale variabile" è quella segnaletica che può fornire diversi messaggi predeterminati o nessun messaggio, per quanto applicabile;
- (fff) "zona di arresto", una definita area rettangolare sulla terra, oltre la fine della TORA, adeguatamente preparata quale area idonea nella quale un aeromobile può essere arrestato in sicurezza nel caso di decollo interrotto;
- (ggg) "distanza disponibile per il decollo (TODA)", la lunghezza della TORA più la lunghezza della clearway, ove esistente;
- (hhh) "corsa disponibile per il decollo (TORA)", la lunghezza di pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa al suolo di un velivolo in decollo;
- (iii) "via di rullaggio", un percorso definito in un aeroporto terrestre destinato al rullaggio degli aeromobili e avente lo scopo di collegare differenti aree dell'aeroporto; la definizione include:
- via/raccordo di accesso alle piazzole,
 - via di rullaggio sul piazzale,
 - taxiway di uscita rapida;
- (jjj) "Istruzioni Tecniche", l'ultima edizione valida delle Istruzioni Tecniche per il Trasporto Aereo in Sicurezza delle Merci Pericolose (Doc 9284-AN/905), inclusi i Supplementi e qualunque Appendice, approvata e pubblicata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO);
- (kkk) "termini del certificato", significa quanto segue:
- codice ICAO della località,
 - condizioni per operare (VFR/ IFR, giorno/ notte),
 - pista - distanze dichiarate,
 - tipi di avvicinamento forniti,

- codice di riferimento dell'aeroporto,
 - ambito di applicazione delle operazioni con aeromobili con codice a lettere di riferimento dell'aeroporto più elevato,
 - fornitura di servizi di gestione del piazzale (sì/no),
 - livello di protezione per salvataggio e antincendio;
- (III) "aiuti visivi", indicatori e strumenti di segnalazione, segnaletica orizzontale, luci, segnaletica verticale e marker o loro combinazione.

Articolo 3

Capacità di supervisione

1. Gli Stati membri devono nominare uno o più enti come autorità competente/i dello Stato membro con i necessari poteri e responsabilità per la certificazione e la supervisione degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni interessate, nel campo di applicazione e applicabilità del regolamento (CE) n. 216/2008.
2. L'autorità competente deve essere indipendente dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi di gestione del piazzale. Tale indipendenza deve essere ottenuta tramite idonea separazione, almeno a livello funzionale, tra l'autorità competente e tali organizzazioni. Gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dovesse nominare più di un ente come autorità competente:
 - (a) le aree di competenza di ciascuna autorità competente devono essere chiaramente definite in termini di responsabilità e limitazione geografica;
 - (b) deve essere stabilito il coordinamento tra gli enti al fine di garantire una supervisione efficace di tutti gli aeroporti e gestori aeroportuali, nonché dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale, soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme di attuazione nei limiti dei loro rispettivi mandati.
4. Gli Stati membri devono assicurare che la/le autorità competente/i abbia/abbiano la capacità e le risorse necessarie per soddisfare i requisiti di questo regolamento.
5. Gli Stati membri devono garantire che il personale dell'autorità competente non svolga attività di supervisione nel caso in cui ci fosse l'evidenza che ciò potrebbe risultare, direttamente o indirettamente, in un conflitto d'interesse, in particolare se inerente i familiari o interessi finanziari.
6. Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione e/o supervisione deve essere abilitato a svolgere almeno i seguenti compiti:
 - (a) esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente all'esecuzione del compito di certificazione e/o supervisione;
 - (b) fare copie - in tutto o in parte - di detti fascicoli, dati, procedure e altri documenti;
 - (c) chiedere spiegazioni orali in loco;

- (d) avere accesso agli aeroporti, ai locali, siti operativi o altre aree e mezzi di trasporto rilevanti;
 - (e) svolgere audit, indagini, test, esercitazioni, valutazioni, ispezioni;
 - (f) prendere dei provvedimenti attuativi ove opportuno.
7. I compiti di cui al paragrafo 6 devono essere svolti in conformità alle disposizioni legali dei corrispondenti Stati membri.

Articolo 4

Notifica all'Agenzia

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono notificare all'Agenzia i nomi, le ubicazioni, i codici ICAO degli aeroporti e i nomi dei gestori aeroportuali, nonché il numero di passeggeri e movimenti merci degli aeroporti ai quali si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento.

Articolo 5

Deroghe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 216/2008

1. Gli Stati membri devono, entro un mese a seguito della decisione di concedere una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008, notificare all'Agenzia gli aeroporti ai quali è stata concessa la deroga. Le informazioni fornite all'Agenzia devono inoltre includere il nome del gestore aeroportuale e i dati relativi al traffico con il numero di passeggeri e dei movimenti merci dell'aeroporto dell'anno in questione.
2. Lo Stato membro deve rivedere i dati relativi al traffico degli aeroporti ai quali è stata concessa la deroga su base annuale e, se i corrispondenti dati relativi al traffico di tale aeroporto sono superati per gli ultimi tre anni consecutivi, deve informare l'Agenzia e revocare la deroga.
3. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di non concedere una deroga se:
 - (a) gli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 non sono soddisfatti;
 - (b) tale deroga non è conforme a una norma del diritto dell'Unione europea;
 - (c) i corrispondenti dati relativi ai passeggeri e merci sono stati superati nel corso degli ultimi tre anni consecutivi.

In tal caso lo Stato membro interessato deve revocare la deroga.

Articolo 6

Conversione dei certificati

1. I certificati rilasciati dall'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino al rilascio dei certificati rilevanti conformemente a questo articolo o per un periodo massimo di 48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Prima della fine del periodo specificato al paragrafo 1, l'autorità competente rilascia i certificati ai sensi del presente regolamento per tali aeroporti e gestori aeroportuali se:
 - (a) la base di certificazione è stata stabilita utilizzando le specifiche di certificazione pubblicate dall'Agenzia, inclusi i casi di livello equivalente di sicurezza e le condizioni speciali che sono state identificate e documentate;
 - (b) il titolare del certificato ha dimostrato la conformità alle specifiche di certificazione che sono diverse dai requisiti nazionali in base ai quali era stato rilasciato il certificato esistente;
 - (c) il titolare del certificato ha dimostrato la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione che sono applicabili alla propria organizzazione e operazioni e che sono diversi dai requisiti nazionali in base ai quali era stato rilasciato il certificato esistente.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può decidere di rinunciare alla dimostrazione della conformità se ritiene che ciò possa produrre uno sforzo eccessivo o sproporzionato.
4. L'autorità competente è tenuta a conservare la documentazione relativa al suo processo di conversione.

Articolo 7

Deviazioni dalle specifiche di certificazione

1. Durante il processo di certificazione per il rilascio dei certificati ai sensi del presente regolamento e dei suoi allegati, l'autorità competente può, fino al 31 dicembre 2024, accettare le richieste di un certificato incluse le deviazioni dalle specifiche di certificazione pubblicate dall'Agenzia se:
 - (a) tali deviazioni non si qualificano come un caso di un livello equivalente di sicurezza ai sensi del punto ADR.AR.C.020 né si qualificano come un caso di condizione speciale ai sensi del punto ADR.AR.C.025 dell'allegato I al presente regolamento;
 - (b) tali deviazioni esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - (c) i requisiti essenziali dell'allegato Va al regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati da tali deviazioni, integrati dai provvedimenti attenuanti e azioni correttive del caso;

- (d) è stata completata una valutazione della sicurezza di supporto per ciascuna deviazione.
2. L'autorità competente deve compilare la documentazione che attesti le condizioni di cui sopra in un documento di accettazione delle deviazioni e azioni (DAAD). L'autorità competente deve specificare il termine di accettazione di tali deviazioni.
 3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) di cui sopra devono essere riviste e valutate dal gestore aeroportuale e dall'autorità competente per il mantenimento della loro validità e giustificazioni, se del caso. Questo documento deve essere modificato, se necessario.

Articolo 8

Salvaguardia dei dintorni dell'aeroporto

1. Gli Stati membri devono garantire dei processi di consultazione adeguati in merito alle costruzioni proposte entro gli ambiti della limitazione degli ostacoli e protezione delle superfici e altre superfici associate all'aeroporto..
2. Gli Stati membri devono garantire dei processi di consultazione adeguati in merito alle costruzioni proposte oltre i limiti della limitazione degli ostacoli e protezione delle superfici e altre superfici associate all'aeroporto e che si estendono oltre l'altezza stabilita dallo Stato membro.
3. Gli Stati membri devono garantire il coordinamento della salvaguardia degli aeroporti situati vicino ai confini nazionali con gli altri Stati membri.

Articolo 9

Monitoraggio dei dintorni dell'aeroporto

Gli Stati membri devono garantire dei processi di consultazione adeguati in merito alle attività umane e all'utilizzo del terreno, fra l'altro rispetto ai punti del seguente elenco:

- (a) qualsiasi sviluppo o cambiamento di destinazione di un terreno nell'area aeroportuale;
- (b) qualsiasi sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero costituire un pericolo per le operazioni degli aeromobili;
- (c) l'utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
- (d) l'uso di superfici riflettenti che possono causare abbagliamento;
- (e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica pericolosa per le operazioni degli aeromobili;
- (f) fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o influenzare negativamente le prestazioni delle comunicazioni aeronautiche, dei sistemi di navigazione e di sorveglianza.

Articolo 10

Gestione dei pericoli associati alla fauna selvatica

1. Gli Stati membri devono garantire che i pericoli di impatto con la fauna selvatica siano valutati tramite:
 - (a) l'identificazione di una procedura nazionale per la registrazione e la segnalazione degli impatti degli aeromobili con fauna selvatica;
 - (b) la raccolta di informazioni da parte dei gestori aeroportuali, del personale dell'aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che possa costituire un pericolo per le operazioni degli aeromobili;
 - (c) la valutazione continua dei pericoli associati alla fauna selvatica da parte del personale competente.
2. Gli Stati membri devono garantire che le segnalazioni degli impatti con la fauna selvatica siano raccolte e inoltrate all'ICAO per essere incluse nella banca dati "Bird Strike Information System (IBIS)".

Articolo 11

Piano di emergenza della comunità locale

Gli Stati membri devono garantire che sia stabilito un piano per la comunità locale in caso di situazioni di emergenza aerea nelle vicinanze dell'aeroporto.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le autorità competenti responsabili della certificazione e supervisione degli aeroporti, i gestori aeroportuali e i fornitori del servizio di gestione del piazzale devono, entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato I al presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1, l'allegato II e l'allegato III al presente regolamento si applicano agli aeroporti con un certificato rilasciato conformemente all'articolo 6 dalla data del rilascio del certificato stesso.
4. Agli aeroporti la cui procedura di certificazione è stata avviata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ma che non hanno ricevuto un certificato entro tale data sarà rilasciato un certificato solo quando sono conformi a questo regolamento.

5. Gli articoli ADR.AR.C.050 e ADR.OR.B.060 contenuti negli allegati I e II al presente regolamento, nonché l'appendice II all'allegato II, diventano applicabili con l'entrata in vigore delle norme di attuazione relative alla fornitura dei servizi di gestione del piazzale. Gli articoli ADR.AR.A.015 e ADR.OR.A.015 non vengono applicati ai fornitori dei servizi di gestione del piazzale fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione relative alla fornitura dei servizi di gestione del piazzale.
6. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

Parte Requisiti per le autorità – Aeroporti (parte ADR.AR)

CAPO A – REQUISITI GENERALI (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti che partecipano alla certificazione e sorveglianza di aeroporti, gestori aeroportuali e fornitori dei servizi di gestione del piazzale.

ADR.AR.A.005 Autorità competente

L'autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto è responsabile:

- (a) della certificazione e del monitoraggio degli aeroporti e dei relativi gestori;
- (b) del monitoraggio dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale.

ADR.AR.A.010 Documentazione di supervisione

- (a) L'autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, gli standard, le norme, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale così che possano svolgere i loro compiti e adempiere alle proprie responsabilità.
- (b) L'autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, gli standard, le norme, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti ai gestori aeroportuali e altri soggetti interessati per agevolare la loro conformità ai requisiti applicabili.

ADR.AR.A.015 Metodi di rispondenza

- (a) L'Agenzia deve sviluppare i metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione. Se si ha conformità con i metodi accettabili di rispondenza, i corrispondenti requisiti delle norme di attuazione sono soddisfatti.
- (b) Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme di attuazione.
- (c) L'autorità competente deve stabilire un sistema per valutare in modo consistente che tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalla stessa o dai gestori aeroportuali o dai fornitori dei servizi di gestione del piazzale sotto la sua supervisione permettano di stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.
- (d) L'autorità competente deve valutare i metodi alternativi di rispondenza proposti da un gestore aeroportuale o un fornitore dei servizi di gestione del piazzale, conformemente al punto ADR.AR.A.015, analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, conducendo un'ispezione del gestore aeroportuale, dell'aeroporto o del fornitore dei servizi di gestione del piazzale.

Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che i metodi alternativi di rispondenza proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore dei servizi di gestione del piazzale siano conformi alle norme di attuazione, deve, senza ritardi eccessivi:

- (1) notificare il richiedente del fatto che i metodi alternativi di rispondenza possono essere implementati e, se applicabile, modificare di conseguenza il certificato o l'approvazione del richiedente;
 - (2) informare l'Agenzia in merito al loro contenuto, incluse le copie di tutta la documentazione corrispondente;
 - (3) informare gli altri Stati membri in merito ai metodi alternativi di rispondenza che sono stati accettati;
 - (4) informare gli altri aeroporti certificati situati negli Stati membri dell'autorità competente, se del caso.
- (e) Nel caso in cui l'autorità competente utilizzi dei metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, deve:
- (1) renderli disponibili ai gestori aeroportuali e fornitori dei servizi di gestione del piazzale sotto la sua supervisione;
 - (2) notificare l'Agenzia senza ritardi inaspettati.

L'autorità competente deve fornire all'Agenzia una piena descrizione dei metodi alternativi di rispondenza, incluse tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme di attuazione siano soddisfatte.

ADR.AR.A.025 Informazioni all'Agenzia

- (a) L'autorità competente deve notificare l'Agenzia senza ritardi inaspettati nel caso di problemi significativi con l'implementazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.
- (b) L'autorità competente deve fornire all'Agenzia le informazioni significative dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi ricevuti.

ADR.AR.A.030 Reazione immediata a un problema di sicurezza

- (a) Fatta salva la direttiva 2003/42/CE⁽³⁾, l'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare le informazioni di sicurezza in maniera adeguata.
- (b) L'Agenzia deve implementare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni di sicurezza ricevute e fornire agli Stati membri e alla Commissione, senza ritardi inaspettati, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive che devono essere intraprese, che sono loro necessarie per reagire prontamente a un problema di sicurezza che riguardi gli aeroporti, i gestori aeroportuali e i fornitori dei servizi di gestione del piazzale soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.
- (c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente deve intraprendere i provvedimenti adeguati per indirizzare i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di direttive di sicurezza ai sensi del punto ADR.AR.A.040.

⁽³⁾ Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23)..

- (d) I provvedimenti intrapresi di cui alla lettera c) devono essere immediatamente notificati ai gestori aeroportuali o ai fornitori dei servizi di gestione del piazzale che devono soddisfarli conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione. L'autorità competente deve anche notificare tali provvedimenti all'Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

ADR.AR.A.040 Direttive sulla sicurezza

- (a) L'autorità competente deve pubblicare una direttiva sulla sicurezza se determina l'esistenza di una condizione di non sicurezza che richieda un'azione immediata ritenuta necessaria dall'autorità competente, inclusa la dimostrazione della conformità a specifiche di certificazione modificate o aggiuntive stabilite dall'Agenzia.
- (b) Le direttive sulla sicurezza devono essere inoltrate ai gestori aeroportuali o fornitori dei servizi di gestione del piazzale interessati, a seconda dei casi, e contengono, come minimo, le seguenti informazioni:
 - (1) l'identificazione della condizione di non sicurezza;
 - (2) l'identificazione del progetto, equipaggiamento o operazione;
 - (3) le azioni richieste e la loro logica, incluse le specifiche di certificazione modificate o aggiuntive che devono essere rispettate;
 - (4) il limite temporale per la conformità alle azioni richieste;
 - (5) la data di entrata in vigore.
- (c) L'autorità competente deve inoltrare una copia della direttiva sulla sicurezza all'Agenzia.
- (d) L'autorità competente deve verificare la conformità dei gestori aeroportuali e fornitori dei servizi di gestione del piazzale alle direttive sulla sicurezza applicabili.

CAPO B – GESTIONE (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Sistema di gestione

- (a) L'autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:
- (1) delle politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e vengono utilizzate come i documenti di lavoro di base dell'autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;
 - (2) un numero sufficiente di personale, inclusi gli ispettori aeroportuali, per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale deve essere qualificato a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e deve avere la necessaria conoscenza, esperienza, addestramento iniziale, operativo e periodico per garantire il mantenimento delle competenze. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto completamento di tutti i compiti relativi;
 - (3) delle strutture e degli uffici adeguati per svolgere i compiti assegnati;
 - (4) un processo formale per monitorare la conformità del sistema di gestione con i corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure inclusa la costituzione di un processo di audit interno e un processo di gestione dei rischi di sicurezza.
- (b) Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili per la gestione dei corrispondenti compiti.
- (c) L'autorità competente deve stabilire le procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e l'assistenza di altre autorità competenti interessate.

ADR.AR.B.010 Assegnazione dei compiti agli enti qualificati

- (a) I compiti relativi alla certificazione iniziale o alla supervisione continua delle persone o delle organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione devono essere assegnati dagli Stati membri soltanto a enti qualificati. Nell'assegnare i compiti, l'autorità competente deve garantire:
- (1) di essere dotata di un sistema per valutare inizialmente e in modo continuo che l'ente qualificato soddisfi le disposizioni dell'allegato V al regolamento (CE) n. 216/2008.
Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati.
 - (2) di avere stabilito un accordo documentato con l'ente qualificato, approvato da entrambe le parti al livello manageriale adeguato, che definisce chiaramente:
 - (i) i compiti che devono essere svolti;
 - (ii) le dichiarazioni, relazioni e documentazione da fornire;
 - (iii) le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nello svolgere tali compiti;

- (iv) la corrispondente copertura di responsabilità;
 - (v) la protezione data alle informazioni acquisite nello svolgere tali compiti.
- (b) L'autorità competente deve assicurare che il processo di audit interno e il processo di gestione dei rischi di sicurezza richiesto dal punto ADR.AR.B.005, lettera a), punto 4, tratti tutti i compiti di certificazione o supervisione continua svolti per conto di quest'ultima.

ADR.AR.B.015 Modifiche al sistema di gestione

- (a) L'autorità competente deve dotarsi di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla propria capacità di svolgere i propri compiti e assolvere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle corrispondenti norme di attuazione. Questo sistema deve permettere di avviare delle azioni appropriate per assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.
- (b) L'autorità competente deve aggiornare il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione in maniera tempestiva, in modo da garantire un'attuazione efficace.
- (c) L'autorità competente deve notificare l'Agenzia in merito alle modifiche che interessano la propria capacità a svolgere i propri compiti e a soddisfare le proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.

ADR.AR.B.020 Conservazione della documentazione

- (a) L'autorità competente deve stabilire un sistema per la conservazione della documentazione che fornisca un adeguato immagazzinamento, accessibilità e tracciabilità affidabile:
- (1) delle politiche e procedure documentate del sistema di gestione;
 - (2) dell'addestramento, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;
 - (3) dell'assegnazione dei compiti agli enti qualificati, inclusi gli elementi richiesti dal punto ADR.AR.B.010, nonché i dettagli dei compiti assegnati;
 - (4) del processo di certificazione e supervisione continua degli aeroporti e dei gestori aeroportuali;
 - (5) del processo di dichiarazione e supervisione continua dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale;
 - (6) della documentazione riguardante i casi di un livello equivalente di sicurezza e le condizioni speciali contenute nella base di certificazione, nonché qualsiasi documento di accettazione delle deviazioni e azioni (DAAD);
 - (7) della valutazione e notifica all'Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dai gestori aeroportuali e dai fornitori del servizio di gestione del piazzale e della valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'autorità competente stessa;
 - (8) delle conclusioni, azioni correttive e data di terminazione dell'azione;
 - (9) dei provvedimenti attuativi intrapresi;
 - (10) delle informazioni di sicurezza e provvedimenti successivi;

- (11) dell'utilizzo di disposizioni sulla flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) L'autorità competente deve mantenere una lista di tutti i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute.
 - (c) La documentazione relativa alla certificazione di un aeroporto e di un gestore aeroportuale, o la dichiarazione di un fornitore del servizio di gestione del piazzale, deve essere mantenuta per la durata del certificato o della dichiarazione, come del caso.
 - (d) La documentazione relativa alla lettera a), dal punto 1 al punto 3, e alla lettera a), dal punto 7 al punto 11, deve essere mantenuta per un periodo minimo di cinque anni, fatta salva la vigente normativa sulla protezione dei dati.

CAPO C – SUPERVISIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Supervisione

- (a) L'autorità competente deve verificare:
 - (1) la conformità alla base di certificazione e tutti i requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali prima del rilascio di un'approvazione o di un certificato;
 - (2) il mantenimento della conformità alla base di certificazione e a tutti i requisiti applicabili, degli aeroporti e dei gestori aeroportuali o fornitori del servizio di gestione del piazzale soggetti agli obblighi di dichiarazione;
 - (3) l'attuazione di adeguate misure di sicurezza come definito al punto ADR.AR.A.030, lettere c) e d).
- (b) Tale verifica deve:
 - (1) essere sostenuta da documentazione intesa specificamente per fornire al personale responsabile per la supervisione della sicurezza una guida per lo svolgimento delle loro funzioni;
 - (2) fornire ai gestori aeroportuali e ai fornitori del servizio di gestione del piazzale interessati i risultati dell'attività di supervisione della sicurezza;
 - (3) fondarsi su audit e ispezioni, incluse le ispezioni a sorpresa, se del caso;
 - (4) fornire all'autorità competente l'evidenza necessaria nel caso in cui siano richieste delle azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti dal punto ADR.AR.C.055.
- (c) Il campo di applicazione della supervisione deve tenere conto dei risultati delle attività di supervisione passate e delle priorità di sicurezza individuate.
- (d) L'autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la supervisione, incluse quelle per le ispezioni a sorpresa, se del caso.
- (e) Nell'ambito dei propri poteri di supervisione, l'autorità competente può decidere di richiedere la previa approvazione per qualsiasi ostacolo, sviluppo e altre attività all'interno delle aree monitorate dal gestore aeroportuale, conformemente alla norma ADR.OPS.B.075, che possano compromettere la sicurezza e influenzare negativamente il funzionamento di un aeroporto.

ADR.AR.C.010 Programma di supervisione

- (a) L'autorità competente deve, per ciascun gestore aeroportuale e fornitore del servizio di gestione del piazzale che dichiara la propria attività all'autorità competente:
 - (1) stabilire e mantenere un programma di supervisione che tratti le attività di supervisione richieste dal punto ADR.AR.C.005;
 - (2) applicare un appropriato ciclo di pianificazione della supervisione, non superiore a 48 mesi.
- (b) Il programma di supervisione deve includere, in ciascun ciclo di pianificazione della supervisione, audit e ispezioni, incluse le ispezioni a sorpresa, se del caso.

- (c) Il programma di supervisione e il ciclo di pianificazione devono riflettere le prestazioni di sicurezza del gestore aeroportuale e i rischi dell'aeroporto.
- (d) Il programma di supervisione deve includere la documentazione delle date in cui devono essere svolte gli audit e le ispezioni e quando tali audit e ispezioni sono state svolte.

ADR.AR.C.015 Avvio del processo di certificazione

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato, l'autorità competente deve valutare la richiesta e verificare la conformità ai requisiti applicabili.
- (b) In caso di un aeroporto esistente, l'autorità competente deve stabilire le condizioni in base alle quali il gestore aeroportuale deve operare durante il periodo di certificazione, a meno che l'autorità competente determini che il funzionamento dell'aeroporto debba essere sospeso. L'autorità competente deve informare il gestore aeroportuale in merito al programma previsto per il processo di certificazione e concludere la certificazione entro il più breve tempo possibile.
- (c) L'autorità competente deve stabilire e comunicare al richiedente la base di certificazione conformemente al punto ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Base di certificazione

L'autorità competente deve stabilire e comunicare a un richiedente la base di certificazione, composta da:

- (a) le specifiche di certificazione pubblicate dall'Agenzia che l'autorità competente ritiene applicabili al tipo e utilizzo dell'aeroporto e che sono in vigore alla data di richiesta del certificato, a meno che:
 - (1) il richiedente scelga di rispettare la conformità a emendamenti successivi;
 - (2) l'autorità competente ritenga che la conformità a tali emendamenti successivi sia necessaria;
- (b) qualsiasi disposizione per la quale un livello equivalente di sicurezza è stato accettato dall'autorità competente come dimostrato dal richiedente;
- (c) qualsiasi condizione speciale prescritta conformemente alla norma ADR.AR.C.025 che l'autorità competente ritenga necessario includere nella base di certificazione.

ADR.AR.C.025 Condizioni speciali

- (a) L'autorità competente deve stabilire delle specifiche tecniche dettagliate speciali, ovvero le condizioni speciali, per un aeroporto, se le specifiche di certificazione relative pubblicate dall'Agenzia di cui all'articolo ADR.AR.C.020, lettera a), sono inadeguate o inadatte per garantire la conformità ai requisiti essenziali dell'allegato Va al regolamento (CE) n. 216/2008, in quanto:
 - (1) le specifiche di certificazione non possono essere soddisfatte a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all'ubicazione dell'aeroporto;
 - (2) l'aeroporto ha caratteristiche progettuali nuove o inusuali;
 - (3) l'esperienza della gestione di tale aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa in pericolo.

- (b) Le condizioni speciali devono contenere tali specifiche tecniche, incluse le limitazioni o le procedure che devono essere rispettate, che l'autorità competente ritiene necessarie per garantire la conformità ai requisiti essenziali indicati all'allegato Va al regolamento (CE) n. 216/2008.

ADR.AR.C.035 Rilascio di certificati

- (a) L'autorità competente può richiedere qualsiasi ispezione, test, valutazione della sicurezza, o esercitazione che ritiene necessaria prima di rilasciare il certificato.
- (b) L'autorità competente rilascia:
 - (1) un certificato aeroportuale singolo;
 - (2) due certificati separati, uno per l'aeroporto e uno per il gestore aeroportuale.
- (c) L'autorità competente rilascia il/i certificato/i di cui alla lettera b) quando il gestore aeroportuale ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente la conformità ai punti ADR.OR.B.025 e ADR.OR.E.005.
- (d) Il certificato include la base di certificazione dell'aeroporto, il manuale dell'aeroporto e, se del caso, tutte le altre condizioni operative o limitazioni prescritte dall'autorità competente e qualsiasi documento di accettazione delle deviazioni e azioni (DAAD).
- (e) Il certificato deve essere rilasciato per una durata illimitata. I privilegi delle attività che il gestore aeroportuale è autorizzato a condurre devono essere specificati nei termini del certificato a esso allegati.
- (f) I rilievi diversi da quelli di livello 1 che non sono stati chiusi prima della data della certificazione devono essere valutati in termini di sicurezza e mitigati, se necessario. Un piano delle azioni correttive per la chiusura dei rilievi deve inoltre essere approvato dall'autorità competente.
- (g) Al fine di permettere a un gestore aeroportuale di implementare le modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto ADR.OR.B.040, lettera d), l'autorità competente deve approvare una procedura, definendo il campo di applicazione di tali modifiche e descrivendo come tali modifiche verranno gestite e notificate.

ADR.AR.C.040 Modifiche

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per una modifica, conformemente al punto ADR.OR.B.40, che necessita una previa approvazione, l'autorità competente deve valutare la richiesta e, se del caso, informare il gestore aeroportuale in merito:
 - (1) alle specifiche di certificazione applicabili pubblicate dall'Agenzia, che sono applicabili alla modifica proposta e che sono in vigore alla data della richiesta, a meno che:
 - (i) il richiedente scelga di rispettare la conformità a emendamenti successivi;
 - (ii) l'autorità competente ritenga che la conformità a tali emendamenti successivi sia necessaria;
 - (2) a qualsiasi altra specifica di certificazione pubblicata dall'Agenzia che l'autorità competente ritenga direttamente correlata alla modifica proposta;

- (3) a qualsiasi condizione speciale e modifica alle condizioni speciali prescritta dall'autorità competente conformemente all'articolo ADR.AR.C.025 che l'autorità competente ritenga necessaria;
- (4) alla base di certificazione modificata, se interessata dalla modifica proposta.
- (b) L'autorità competente approva la modifica se è soddisfatta del fatto che il gestore aeroportuale soddisfi i requisiti del punto ADR.OR.B.040 e, se applicabile, del punto ADR.OR.E.005.
- (c) Se la modifica approvata influenza i termini del certificato, l'autorità competente deve modificarli.
- (d) L'autorità competente approva le condizioni alle quali il gestore aeroportuale deve operare durante la modifica.
- (e) Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui il gestore aeroportuale implementi le modifiche che necessitano previa approvazione senza aver ricevuto l'approvazione dall'autorità competente come definito alla lettera a), l'autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato.
- (f) Per le modifiche che non necessitano previa approvazione, l'autorità competente deve valutare le informazioni fornite nella notifica inviata dal gestore aeroportuale conformemente al punto ADR.OR.B.040, lettera d), per verificare la loro corretta gestione e verificare la loro conformità con le specifiche di certificazione e altri requisiti applicabili alla modifica. In caso di non conformità, l'autorità competente deve:
 - (1) notificare il gestore aeroportuale in merito alla non conformità e richiedere ulteriori modifiche;
 - (2) nel caso di rilievi di livello 1 o livello 2, agire in conformità all'articolo ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Dichiarazioni dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale

- (a) Al momento della ricezione di una dichiarazione da un fornitore dei servizi di gestione del piazzale che intende fornire tali servizi presso un aeroporto, l'autorità competente deve verificare che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dalla parte ADR.OR e deve confermare la ricezione della dichiarazione a tale organizzazione.
- (b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano una non conformità ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve informare il fornitore dei servizi di gestione del piazzale e il gestore aeroportuale in merito alla non conformità e richiedere ulteriori informazioni. Se necessario, l'autorità competente deve svolgere un'ispezione del fornitore dei servizi di gestione del piazzale e del gestore aeroportuale. Se la non conformità è confermata, l'autorità competente deve intraprendere le azioni come definito al punto ADR.AR.C.055.
- (c) L'autorità competente deve mantenere un registro delle dichiarazioni dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale sotto la sua supervisione.

ADR.AR.C.055 Rilievi, osservazioni, azioni correttive e provvedimenti attuativi

- (a) L'autorità competente per la supervisione conformemente al punto ADR.AR.C.005, lettera a), deve avere un sistema per analizzare i rilievi per la loro rilevanza per la sicurezza.
- (b) Un rilievo di livello 1 viene rilasciato dall'autorità competente quando viene rilevata una non conformità significativa rispetto alla base di certificazione dell'aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, alle

procedure e manuali dei gestori aeroportuali o dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale, ai termini del certificato o al contenuto di una dichiarazione che riduca il livello di sicurezza o metta seriamente in pericolo la sicurezza.

Un rilievo di livello 1 include:

- (1) il non fornire all'autorità competente l'accesso alle strutture dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali o fornitori dei servizi di gestione del piazzale come definito al punto ADR.OR.C.015 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
 - (2) l'ottenimento o il mantenimento della validità del certificato per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
 - (3) evidenza di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato;
 - (4) la mancanza di un dirigente responsabile.
- (c) Un rilievo di livello 2 viene rilasciato dall'autorità competente quando viene rilevata una non conformità rispetto alla base di certificazione dell'aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, alle procedure e ai manuali dei gestori aeroportuali o dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale, ai termini del certificato o al contenuto di una dichiarazione che possa ridurre o eventualmente compromettere la sicurezza.
- (d) Nel caso in cui venga riscontrato un rilievo, durante la supervisione o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente deve, fatta salva ogni azione aggiuntiva richiesta dal regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, comunicare il rilievo per iscritto al gestore aeroportuale o al fornitore dei servizi di gestione del piazzale e richiedere un'azione correttiva al fine di indirizzare la non conformità che è stata identificata.
- (1) Nel caso di rilievi di livello 1, l'autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, deve revocare il certificato o la dichiarazione, o limitare o sospendere il certificato o la dichiarazione in tutto o in parte, a seconda della vastità del rilievo, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un'azione correttiva da parte del gestore aeroportuale o del fornitore dei servizi di gestione del piazzale.
 - (2) Nel caso di rilievi di livello 2, l'autorità competente deve:
 - (i) concedere al gestore aeroportuale o al fornitore dei servizi di gestione del piazzale un periodo per l'implementazione delle azioni correttive incluse in un piano d'azione appropriato alla natura del rilievo;
 - (ii) valutare l'azione correttiva e il piano di implementazione proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore dei servizi di gestione del piazzale e, se la valutazione conclude che sono sufficienti a indirizzare la non conformità, accettarli.
 - (3) Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o esteso dall'autorità competente, il rilievo deve essere incrementato a un rilievo di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.
 - (4) L'autorità competente deve registrare tutti i rilievi individuati e, se del caso, i provvedimenti attuativi che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione per i rilievi.

- (e) Per quei casi che non richiedono rilievi di livello 1 o 2, l'autorità competente può pubblicare delle osservazioni.

ALLEGATO II

Parte Requisiti per le organizzazioni - Gestori aeroportuali (Parte ADR.OR)

CAPO A – REQUISITI GENERALI (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere seguiti da:

- (a) un gestore aeroportuale soggetto al regolamento (CE) n. 216/2008 in merito alla sua certificazione, gestione, manuali e altre responsabilità;
- (b) un fornitore dei servizi di gestione del piazzale.

ADR.OR.A.010 Autorità competente

Ai fini della presente parte, l'autorità competente è quella designata dallo Stato membro in cui l'aeroporto è situato.

ADR.OR.A.015 Metodi di rispondenza

- (a) Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un gestore aeroportuale o da un fornitore dei servizi di gestione del piazzale per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.
- (b) Nel caso in cui un gestore aeroportuale o un fornitore dei servizi di gestione del piazzale desideri utilizzare dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione dovrà, prima di implementarli, fornire all'autorità competente una descrizione completa dei metodi alternativi di rispondenza. La descrizione deve includere tutte le revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme di attuazione siano soddisfatte.

Il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale può attuare tali metodi alternativi di rispondenza subordinatamente alla previa approvazione da parte dell'autorità competente e alla ricezione della notifica, come prescritto al punto ADR.AR.A.015, lettera d).

- (c) Nel caso in cui i servizi di gestione del piazzale non siano forniti dal gestore aeroportuale stesso, l'utilizzo di metodi alternativi di rispondenza da parte dei fornitori di tali servizi conformemente alle lettere a) e b), richiede previa autorizzazione da parte del gestore dell'aeroporto nel quale tali servizi sono forniti.

CAPO B – CERTIFICAZIONE (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Obblighi di certificazione degli aeroporti e dei gestori aeroportuali

Prima che un aeroporto diventi operativo o nel caso di una revoca di una deroga conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, il gestore aeroportuale deve ottenere il certificato/i certificati applicabili rilasciato/i dall'autorità competente.

ADR.OR.B.015 Richiesta di un certificato

- (a) La richiesta di un certificato deve essere presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.
- (b) Il richiedente deve fornire all'autorità competente:
 - (1) la propria denominazione ufficiale, denominazione commerciale, indirizzo e indirizzo di corrispondenza;
 - (2) le informazioni e i dati riguardanti:
 - (i) l'ubicazione dell'aeroporto;
 - (ii) il tipo di operazioni presso l'aeroporto;
 - (iii) la progettazione e le strutture dell'aeroporto, conformemente alle specifiche di certificazione applicabili stabilite dall'Agenzia;
 - (3) qualsiasi deviazione proposta rispetto alle specifiche di certificazione applicabili stabilite dall'Agenzia;
 - (4) la documentazione che dimostri come il richiedente sarà conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008e corrispondenti norme di attuazione. Tale documentazione deve includere una procedura, contenuta nel manuale dell'aeroporto, che descriva come le modifiche che non richiedono previa approvazione verranno gestite e notificate all'autorità competente; le modifiche successive a questa procedura richiederanno la previa approvazione dell'autorità competente;
 - (5) dimostrazione di adeguatezza delle risorse per utilizzare l'aeroporto in conformità ai requisiti applicabili;
 - (6) prove documentate che mostrino la relazione del richiedente con il proprietario dell'aeroporto e/o il proprietario del terreno;
 - (7) il nome e le informazioni rilevanti del dirigente responsabile e altre persone designate come richiesto dal punto ADR.OR.D.015;
 - (8) una copia del manuale dell'aeroporto come richiesto dal punto ADR.OR.E.005.
- (c) Se accettabile per l'autorità competente, le informazioni di cui ai punti (7) e (8) possono essere fornite in una fase successiva stabilita dall'autorità competente, ma prima del rilascio del certificato.

ADR.OR.B.025 Dimostrazione della conformità

(a) Il gestore aeroportuale deve:

- (1) svolgere e documentare tutte le azioni, ispezioni, test, valutazioni di sicurezza o esercitazioni necessarie e deve dimostrare all'autorità competente:
 - (i) la conformità alla base di certificazione notificata, alle specifiche di certificazione applicabili a una modifica, alle direttive sulla sicurezza, a seconda dei casi, e ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione;
 - (ii) che l'aeroporto, nonché la limitazione degli ostacoli e superfici di protezione e altre aree associate all'aeroporto non hanno delle caratteristiche che lo rendano pericoloso per le operazioni;
 - (iii) che le procedure di volo dell'aeroporto sono state approvate.
- (2) fornire all'autorità competente i mezzi con cui è stata dimostrata la conformità;
- (3) dichiarare all'autorità competente la sua conformità alla lettera a), punto 1.

(b) Le informazioni progettuali, inclusi i disegni, le ispezioni, i test e gli altri documenti rilevanti, devono essere tenuti e conservati dal gestore aeroportuale a disposizione dell'autorità competente, conformemente alle disposizioni del punto ADR.OR.D.035 e devono essere fornite su richiesta all'autorità competente.

ADR.OR.B.030 Termini del certificato e privilegi del titolare del certificato

Un gestore aeroportuale deve rispettare il campo di applicazione e i privilegi definiti nei termini del certificato a esso allegato.

ADR.OR.B.035 Mantenimento della validità di un certificato

(a) Un certificato resta valido a condizione che:

- (1) il gestore aeroportuale continui a soddisfare i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, e l'aeroporto continui a soddisfare la base di certificazione, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi specificate al punto ADR.OR.C.020;
- (2) venga concesso l'accesso all'autorità competente all'organizzazione del gestore aeroportuale come definito al punto ADR.OR.C.015 per determinare la continua conformità ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione;
- (3) il certificato non venga ceduto o revocato.

(b) Se il certificato viene ceduto o revocato, deve essere restituito all'autorità competente senza ritardi.

ADR.OR.B.037 Mantenimento della validità della dichiarazione di un fornitore dei servizi di gestione del piazzale

Una dichiarazione fatta da un fornitore dei servizi di gestione del piazzale conformemente al punto ADR.OR.B.060 resta valida a condizione che:

- (a) il fornitore dei servizi di gestione del piazzale e le relative strutture restino conformi ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi come specificato al punto ADR.OR.C.020;
- (b) all'autorità competente venga concesso l'accesso all'organizzazione del fornitore dei servizi di gestione del piazzale come definito al punto ADR.OR.C.015 per determinare la continua conformità ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione;
- (c) la dichiarazione non venga ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall'autorità competente.

ADR.OR.B.040 Modifiche

- (a) Ogni modifica:
 - (1) riguardante i termini del certificato, la sua base di certificazione e le apparecchiature aeroportuali critiche per la sicurezza;
 - (2) avente un'incidenza significativa sugli elementi del sistema di gestione del gestore aeroportuale come richiesto al punto ADR.OR.D.005, lettera b)
necessita della previa approvazione dell'autorità competente.
- (b) Per le altre modifiche che richiedono previa approvazione in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, il gestore aeroportuale deve richiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente.
- (c) La richiesta di una modifica conformemente alle lettere a) o b) deve essere presentata prima dell'effettuazione di tale modifica, al fine di permettere all'autorità competente di determinare la continua conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione e di modificare, se necessario, il certificato e relativi termini del certificato a esso allegati.

La modifica deve essere attuata solamente al momento della ricezione dell'approvazione formale da parte dell'autorità competente in conformità al punto ADR.AR.C.040.

Durante le modifiche, il gestore aeroportuale opera alle condizioni approvate dall'autorità competente.
- (d) Le modifiche che non richiedono previa approvazione devono essere gestite e notificate all'autorità competente come definito nella procedura approvata dall'autorità competente in conformità al punto ADR.AR.C.035, lettera g).
- (e) Il gestore aeroportuale deve fornire all'autorità competente la documentazione rilevante in conformità alla lettera f) e al punto ADR.OR.E.005.
- (f) Come parte del suo sistema di gestione ai sensi del punto ADR.OR.D.005, un gestore aeroportuale che propone una modifica all'aeroporto, alle operazioni, all'organizzazione o al sistema di gestione, deve:
 - (1) determinare le interdipendenze con le parti interessate, pianificare e condurre una valutazione della sicurezza in coordinamento con tali organizzazioni;
 - (2) allineare ipotesi e mitigazioni con eventuali parti interessate, in modo sistematico;
 - (3) assicurare una valutazione esaustiva della modifica comprese le eventuali interazioni necessarie;

- (4) assicurare che vengano stabiliti e documentati dei validi e completi argomenti, evidenza e criteri di sicurezza al fine di fornire supporto alla valutazione di sicurezza e che la modifica favorisca il miglioramento del livello di sicurezza quando ragionevolmente possibile.

ADR.OR.B.050 Mantenimento della conformità alle specifiche di certificazione dell'Agenzia

Il gestore aeroportuale, a seguito di una modifica delle specifiche di certificazione stabilite dall'Agenzia, deve:

- (a) svolgere una revisione per identificare tutte le specifiche di certificazione che sono applicabili all'aeroporto;
- (b) se del caso, avviare un processo di modifica conformemente al punto ADR.OR.B.040 e attuare le modifiche necessarie all'aeroporto.

ADR.OR.B.060 Dichiarazioni dei fornitori dei servizi di gestione del piazzale

- (a) I fornitori dei servizi di gestione del piazzale che sono stati autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità relative alla fornitura dei servizi stessi, a seguito di un accordo con un gestore aeroportuale per la fornitura di tali servizi presso un aeroporto, devono:
 - (1) fornire all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti e dichiarare la conformità a tutti i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, utilizzando un modello stabilito dall'autorità competente;
 - (2) fornire all'autorità competente una lista dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati, conformemente al punto ADR.OR.A.015, lettera b);
 - (3) mantenere la conformità ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;
 - (4) informare l'autorità competente in merito a ogni modifica alla sua dichiarazione o ai metodi di rispondenza utilizzati tramite la presentazione di una dichiarazione modificata;
 - (5) fornire i propri servizi in conformità al manuale dell'aeroporto e soddisfare tutte le disposizioni rilevanti che esso contiene.
- (b) Prima di terminare la fornitura di tali servizi, il fornitore dei servizi di gestione del piazzale deve informare l'autorità competente e il gestore aeroportuale.

ADR.OR.B.065 Termine delle operazioni

Un gestore che intenda terminare le operazioni di un aeroporto deve:

- (a) informare l'autorità competente il più presto possibile;
- (b) fornire tali informazioni al fornitore del servizio di informazioni aeronautiche appropriato;
- (c) consegnare il certificato all'autorità competente al termine delle operazioni;
- (d) assicurare che siano state intraprese delle misure adeguate per evitare l'uso involontario dell'aeroporto da parte di aeromobili, a meno che l'autorità competente abbia approvato l'utilizzo dell'aeroporto per altri scopi.

CAPO C – RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE DEI GESTORI AEROPORTUALI (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Responsabilità dei gestori aeroportuali

- (a) Il gestore aeroportuale è responsabile del funzionamento e della manutenzione sicuri dell'aeroporto in conformità a:
- (1) al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione;
 - (2) ai termini del suo certificato;
 - (3) al contenuto del manuale dell'aeroporto;
 - (4) a ogni altro manuale per gli equipaggiamenti aeroportuali disponibili presso l'aeroporto, ove applicabile.
- (b) Il gestore aeroportuale deve assicurare:
- (1) la fornitura dei servizi di navigazione aerea adeguati al livello di traffico e le condizioni operative presso l'aeroporto;
 - (2) la progettazione e il mantenimento delle procedure di volo, conformemente ai requisiti applicabili
- direttamente o tramite degli accordi con le organizzazioni che forniscono tali servizi.
- (c) Il gestore aeroportuale deve coordinarsi con l'autorità competente per assicurare che le informazioni rilevanti per la sicurezza degli aeromobili siano contenute nel manuale dell'aeroporto e siano pubblicate ove del caso. Tale verifica deve includere:
- (1) le esenzioni o deroghe concesse dai requisiti applicabili;
 - (2) le disposizioni per le quali l'autorità competente ha accettato un livello equivalente di sicurezza come parte della base di certificazione;
 - (3) le condizioni speciali e le limitazioni in merito all'utilizzo dell'aeroporto.
- (d) Nel caso in cui insorga una condizione di non sicurezza presso l'aeroporto, il gestore aeroportuale deve, senza ritardi inaspettati, prendere tutte le misure necessarie per garantire che quelle parti dell'aeroporto che potrebbero compromettere la sicurezza non vengano utilizzate dagli aeromobili.

ADR.OR.C.015 Accesso

Al fine di determinare la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione, il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale deve garantire l'accesso a tutte le persone autorizzate dall'autorità competente a:

- (a) tutte le strutture, documenti, dati, procedure o qualsiasi materiale pertinente alla sua attività oggetto di certificazione o dichiarazione, sia con contratto che senza;
- (b) svolgere o assistere a qualsiasi azione, ispezione, test, valutazione o esercitazione che l'autorità competente ritenga necessaria.

ADR.OR.C.020 Rilievi e azioni correttive

A seguito della ricezione di una notifica di rilievi, il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale deve:

- (a) identificare le cause che sono alla base della non conformità;
- (b) definire un piano di azioni correttive;
- (c) dimostrare l'implementazione delle azioni correttive all'autorità competente entro il periodo concordato con tale autorità come definito al punto ADR.AR.C.055, lettera d).

ADR.OR.C.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza – conformità alle direttive sulla sicurezza

Il gestore aeroportuale o fornitore dei servizi di gestione del piazzale deve attuare tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive sulla sicurezza, imposte dall'autorità competente conformemente al punto ADR.AR.A.030, lettera c) e al punto ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Segnalazione di eventi

- (a) Il gestore aeroportuale e il fornitore dei servizi di gestione del piazzale devono segnalare all'autorità competente e a ogni altra organizzazione richiesta dallo Stato nel quale si trova l'aeroporto, ogni incidente, inconveniente grave ed evento come definito nel regolamento (UE) n. 996/2010⁽⁴⁾ e nella direttiva 2003/42/CE⁽⁵⁾.
- (b) Fatta salva la lettera a), il gestore deve segnalare all'autorità competente e all'organizzazione responsabile per la progettazione dell'equipaggiamento dell'aeroporto tutti i malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la sicurezza e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.
- (c) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 996/2010 e la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione⁽⁷⁾ le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e devono contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale siano a conoscenza.
- (d) Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale identifica la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò sia ostacolato da circostanze eccezionali.
- (e) Se applicabile, il gestore aeroportuale o il fornitore dei servizi di gestione del piazzale deve produrre una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro, non appena queste azioni siano state identificate. Questa segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

⁽⁵⁾ Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU L 294 del 13.11.07, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 295 del 14.11.07, pag. 7.

ADR.OR.C.040 Prevenzione di incendi

Il gestore aeroportuale stabilisce e attua le procedure atte a proibire che:

- (a) si fumi all'interno dell'area di movimento, di altre aree operative dell'aeroporto o di aree dell'aeroporto nelle quali sono immagazzinati combustibili o altri materiali infiammabili;
- (b) si utilizzi una fiamma libera o si eserciti un'attività che creerebbe un rischio di incendio all'interno:
 - (1) di aree dell'aeroporto nelle quali sono immagazzinati combustibili o altri materiali infiammabili;
 - (2) dell'area di movimento o di altre aree operative dell'aeroporto, se non autorizzati dal gestore aeroportuale.

ADR.OR.C.045 Utilizzo di alcolici, sostanze psicoattive e medicinali

- (a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e diffondere una politica indicando i requisiti in materia di consumo di alcolici, sostanze psicoattive e medicinali da parte:
 - (1) del personale coinvolto nelle operazioni di gestione, di salvataggio, antincendio e di manutenzione dell'aeroporto;
 - (2) delle persone senza scorta che operano nell'area di movimento o altre aree operative dell'aeroporto.
- (b) Tale politica deve includere i requisiti indicanti che tali persone devono:
 - (1) astenersi dal consumare alcolici durante i loro periodi di servizio;
 - (2) non prestare servizio sotto l'influenza di:
 - (i) alcolici o qualsiasi sostanza psicoattiva;
 - (ii) qualsiasi medicinale che possa avere un effetto sulle loro abilità in modo non compatibile con i requisiti di sicurezza.

CAPO D – GESTIONE (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Sistema di gestione

- (a) Il gestore aeroportuale deve attuare e mantenere un sistema di gestione in cui sia integrato un sistema di gestione della sicurezza.
- (b) Il sistema di gestione deve includere:
 - (1) linee di responsabilità ben definite all'interno dell'organizzazione del gestore aeroportuale, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza dei quadri dirigenziali;
 - (2) una descrizione delle filosofie e principi generali del gestore aeroportuale in merito alla sicurezza, note come politica in materia di sicurezza, firmate dal dirigente responsabile;
 - (3) un processo formale che assicuri l'identificazione dei pericoli durante le operazioni;
 - (4) un processo formale che assicuri l'analisi, valutazione e mitigazione dei rischi di sicurezza nelle operazioni aeroportuali;
 - (5) i mezzi per verificare le prestazioni di sicurezza dell'organizzazione del gestore aeroportuale in merito agli indicatori e agli obiettivi delle prestazioni di sicurezza del sistema di gestione della sicurezza e per validare l'efficacia dei controlli sui rischi di sicurezza.
 - (6) un processo formale per:
 - (i) identificare le modifiche all'interno dell'organizzazione del gestore aeroportuale, sistema di gestione, l'aeroporto o le operazioni aeroportuali che possono influenzare i processi stabiliti, le procedure e i servizi;
 - (ii) descrivere le misure atte ad assicurare le prestazioni di sicurezza prima di implementare le modifiche;
 - (iii) eliminare o modificare i controlli dei rischi di sicurezza che non sono più necessari o efficaci a causa di modifiche all'ambiente operativo;
 - (7) i processi formali per rivedere il sistema di gestione di cui alla lettera a), identificare le cause di prestazioni al di sotto dello standard del sistema di gestione della sicurezza, determinare le implicazioni di tali prestazioni al di sotto dello standard nelle operazioni ed eliminare o mitigare tali cause;
 - (8) un programma di formazione sulla sicurezza che assicuri che il personale interessato alle operazioni aeroportuali, salvataggio e antincendio, manutenzione e gestione dell'aeroporto sia addestrato e competente a svolgere i compiti relativi al sistema di gestione della sicurezza;
 - (9) mezzi formali per le comunicazioni di sicurezza che assicurino che il personale sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza, trasmetta le informazioni critiche per la sicurezza e spieghi il motivo per cui vengono intraprese certe azioni di sicurezza e il motivo per cui le procedure di sicurezza vengono introdotte o modificate;

- (10) il coordinamento del sistema di gestione della sicurezza con il piano di risposta di emergenza dell'aeroporto e il coordinamento del piano di risposta di emergenza dell'aeroporto con i piani di risposta di emergenza delle organizzazioni con le quali si deve interfacciare durante la fornitura dei servizi aeroportuali;
 - (11) un processo formale per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili e l'adeguatezza delle procedure.
- (c) Il gestore aeroportuale deve documentare tutti i processi chiave del sistema di gestione.
 - (d) Il sistema di gestione deve essere proporzionato alle dimensioni dell'organizzazione e alle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati in merito a tali attività.
 - (e) Nel caso in cui il gestore aeroportuale possieda anche un certificato per fornire i servizi di navigazione aerea, deve garantire che il sistema di gestione tratti tutte le attività nel campo di applicazione dei suoi certificati.

ADR.OR.D.007 Gestione di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche

- (a) Come parte del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale deve attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità che comprenda:
 - (1) le attività inerenti i dati aeronautici;
 - (2) le attività per la fornitura di informazioni aeronautiche.
- (b) Il gestore aeroportuale deve definire le procedure per il soddisfacimento degli obiettivi di gestione della sicurezza in merito a:
 - (1) le attività inerenti i dati aeronautici;
 - (2) le attività per la fornitura di informazioni aeronautiche.

ADR.OR.D.010 Attività appaltate

- (a) Le attività appaltate includono tutte le attività all'interno del campo di applicazione del gestore aeroportuale conformemente ai termini del certificato che vengono svolte da altre organizzazioni che sono certificate a svolgere tale attività o, se non certificate, che lavorino sotto l'approvazione del gestore aeroportuale. Il gestore aeroportuale deve garantire che nell'appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato sia conforme ai requisiti applicabili.
- (b) Nel caso in cui il gestore aeroportuale affidi in appalto parte delle sue attività a un'organizzazione non certificata conformemente a questa parte a svolgere tali attività, quest'ultima deve lavorare sotto l'approvazione e supervisione del gestore aeroportuale. Il gestore aeroportuale deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione incaricata, al fine di determinare la continua conformità ai requisiti applicabili.

ADR.OR.D.015 Requisiti per il personale

- (a) Il gestore aeroportuale deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutte le attività possano essere finanziate e svolte conformemente ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile deve essere responsabile per stabilire e mantenere un efficace sistema di gestione.

- (b) Il gestore aeroportuale deve nominare le persone responsabili per la gestione e la supervisione delle seguenti aree:
 - (1) servizi operativi dell'aeroporto;
 - (2) manutenzione dell'aeroporto.
- (c) Il gestore aeroportuale deve nominare una persona o un gruppo di persone responsabili per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione giornaliera del sistema di gestione della sicurezza.

Queste persone devono agire in modo indipendente dagli altri responsabili all'interno dell'organizzazione, devono avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla gestione adeguata in materia di sicurezza e riportano al dirigente responsabile.
- (d) Il gestore aeroportuale deve avere personale qualificato a sufficienza al fine di poter svolgere i compiti e le attività pianificate in conformità ai requisiti applicabili.
- (e) Il gestore aeroportuale deve assegnare un numero sufficiente di supervisori a dei compiti e responsabilità definiti, tenendo conto della struttura dell'organizzazione e del numero di personale impiegato.
- (f) Il gestore aeroportuale deve assicurare che il personale coinvolto nel funzionamento, nella manutenzione e nella gestione dell'aeroporto sia adeguatamente addestrato conformemente al programma di addestramento.

ADR.OR.D.017 Programmi di addestramento e di controlli di professionalità

- (a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare un programma di addestramento per il personale coinvolto nel funzionamento, nella manutenzione e nella gestione dell'aeroporto.
- (b) Il gestore dell'aeroporto deve assicurare che le persone senza scorta che operano nell'area di movimento o altre aree operative dell'aeroporto siano adeguatamente addestrate.
- (c) Il gestore dell'aeroporto deve assicurare che le persone di cui alle lettere a) e b) abbiano dimostrato di possedere le capacità necessarie allo svolgimento dei compiti loro assegnati mediante controlli di professionalità a intervalli adeguati per garantire il mantenimento delle competenze.
- (d) Il gestore aeroportuale assicura che:
 - (1) si utilizzino istruttori e ispettori con adeguate qualifiche e esperienza per l'attuazione del programma di addestramento;
 - (2) si usino strutture e mezzi idonei per la fornitura dell'addestramento.
- (e) Il gestore aeroportuale deve:
 - (1) mantenere la documentazione adeguata in materia di qualifica, addestramento e controlli di professionalità per dimostrare la conformità al presente requisito;
 - (2) su richiesta, rendere tale documentazione disponibile al proprio personale interessato;
 - (3) se una persona viene assunta da un altro datore di lavoro, su richiesta, rendere le documentazione relativa a tale persona disponibile al nuovo datore di lavoro.

ADR.OR.D.020 Requisiti per le strutture

- (a) Il gestore aeroportuale deve assicurare la disponibilità di strutture adeguate e idonee al proprio personale o al personale assunto da altre organizzazioni con le quali ha contratto la fornitura dei servizi operativi e di manutenzione dell'aeroporto.
- (b) Il gestore aeroportuale deve designare delle zone idonee dell'aeroporto da utilizzare per l'immagazzinamento delle merci pericolose trasportate attraverso l'aeroporto, conformemente alle istruzioni tecniche.

ADR.OR.D.025 Coordinamento con altre organizzazioni

Il gestore aeroportuale deve:

- (a) assicurare che il sistema di gestione dell'aeroporto tratti il coordinamento e l'interfaccia con le procedure di sicurezza di altre organizzazioni che operano o che forniscono servizi presso l'aeroporto;
- (b) assicurare che tali organizzazioni abbiano delle procedure di sicurezza per soddisfare i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/008 e corrispondenti norme di attuazione e i requisiti stabiliti nel manuale dell'aeroporto.

ADR.OR.D.027 Programmi di sicurezza

Il gestore aeroportuale deve:

- (a) stabilire, dirigere e attuare programmi per promuovere la sicurezza e lo scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza;
- (b) richiedere che le organizzazioni che effettuano operazioni aeroportuali o che forniscono servizi all'aeroporto siano coinvolte in tali programmi.

ADR.OR.D.030 Sistema di segnalazione della sicurezza

- (a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare un sistema di segnalazione della sicurezza che deve essere utilizzato da tutto il personale e le organizzazioni che effettuano operazioni aeroportuali o che forniscono servizi all'aeroporto, al fine di promuovere la sicurezza nell'aeroporto e l'utilizzo in sicurezza dello stesso.
- (b) Il gestore aeroportuale, conformemente alla norma ADR.OR.D.005, lettera b), punto 3, deve:
 - (1) richiedere che il personale e le organizzazioni di cui alla lettera a) utilizzino il sistema di segnalazione della sicurezza per la segnalazione obbligatoria di tutti gli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi;
 - (2) assicurare che il sistema di segnalazione della sicurezza possa essere utilizzato per la segnalazione volontaria di qualunque difetto, avaria e pericolo che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza.
- (c) Il sistema di segnalazione della sicurezza deve proteggere l'identità di chi effettua la segnalazione, incoraggiare la segnalazione volontaria e includere la possibilità che le segnalazioni possano essere presentate in modo anonimo.
- (d) Il gestore aeroportuale deve:

- (1) registrare tutte le segnalazioni che sono state presentate;
- (2) analizzare e valutare le segnalazioni, se del caso, al fine di affrontare le carenze sulla sicurezza e di identificare le tendenze;
- (3) assicurare che tutte le organizzazioni che effettuano operazioni aeroportuali o che forniscono servizi all'aeroporto, che sono rilevanti per la sicurezza, partecipino all'analisi di tali segnalazioni e che qualsiasi azione correttiva e/o preventiva identificata venga attuata;
- (4) condurre indagini delle relazioni, se del caso;
- (5) astenersi dall'attribuire la colpa in linea con i principi della "just culture" o "cultura dell'equità".

ADR.OR.D.035 Conservazione della documentazione

- (a) Il gestore aeroportuale deve stabilire un sistema adeguato di conservazione della documentazione che tratti tutte le sue attività intraprese secondo il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme di attuazione.
- (b) Il formato della documentazione deve essere specificato nel manuale dell'aeroporto.
- (c) La documentazione deve essere conservata nelle modalità tali da assicurare la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.
- (d) La documentazione deve essere conservata per un minimo di cinque anni, con l'eccezione della documentazione seguente che deve essere conservata come segue:
 - (1) la base di certificazione dell'aeroporto, i metodi alternativi di rispondenza in uso e il certificato/i certificati correnti dell'aeroporto o del gestore aeroportuale, per la durata della vita del certificato;
 - (2) gli accordi con altre organizzazioni, per tutto il tempo in cui tali accordi sono in vigore;
 - (3) i manuali degli equipaggiamenti o sistemi dell'aeroporto impiegati presso l'aeroporto, per tutto il tempo in cui sono utilizzati presso l'aeroporto;
 - (4) le relazioni delle valutazioni di sicurezza, per la durata del sistema/procedura/attività;
 - (5) la documentazione relativa alla formazione del personale, alle qualifiche e la documentazione medica, nonché i controlli di professionalità, se del caso, per almeno quattro anni dopo il termine del rapporto di lavoro, o fino a quando il loro rapporto di lavoro è stato sottoposto a verifica da parte dell'autorità competente;
 - (6) la versione corrente del registro dei pericoli.
- (e) Tutta la documentazione è soggetta alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

CAPO E – MANUALE DELL'AEROPORTO E DOCUMENTAZIONE (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Manuale dell'aeroporto

- (a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e mantenere un manuale dell'aeroporto.
- (b) Il contenuto del manuale dell'aeroporto deve rispecchiare la base di certificazione e i requisiti indicati nella presente parte e parte ADR.OPS, ove applicabile, e non deve essere in contrasto con i termini del certificato. Il manuale dell'aeroporto deve contenere o fare riferimento a tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo in sicurezza, la condotta sicura di operazioni e la manutenzione in sicurezza dell'aeroporto, del suo equipaggiamento, nonché della limitazione degli ostacoli e superfici di protezione e altre aree associate all'aeroporto.
- (c) Il manuale dell'aeroporto può essere pubblicato in parti separate.
- (d) Il gestore aeroportuale deve garantire che tutto il personale dell'aeroporto e tutto il personale di altre organizzazioni abbia facile accesso alle porzioni del manuale dell'aeroporto che sono rilevanti ai loro compiti e responsabilità e che sia messo a conoscenza di qualsiasi modifica rilevante ai loro compiti.
- (e) Il gestore aeroportuale deve:
 - (1) fornire all'autorità competente le modifiche e revisioni previste del manuale dell'aeroporto, per gli elementi che richiedono previa approvazione conformemente al punto ADR.OR.B.040, anteriormente alla data di entrata in vigore e assicurare che non entrino in vigore prima dell'ottenimento dell'approvazione da parte dell'autorità competente;
 - (2) fornire all'autorità competente le modifiche e revisioni previste del manuale dell'aeroporto anteriormente alla data di entrata in vigore, se le modifiche o revisioni proposte del manuale dell'aeroporto richiedono soltanto la notifica all'autorità competente conformemente al punto ADR.OR.B.040, lettera d), e al punto ADR.OR.B.015, lettera b).
- (f) In deroga alla lettera e), se sono richieste delle modifiche o revisioni nell'interesse della sicurezza, queste possono essere pubblicate e applicate immediatamente, sempre che venga fatta domanda per le approvazioni richieste.
- (g) Il gestore aeroportuale deve:
 - (1) rivedere il contenuto del manuale dell'aeroporto, assicurare che sia mantenuto aggiornato e modificarlo se necessario;
 - (2) incorporare tutte le modifiche e revisioni richieste dall'autorità competente;
 - (3) sensibilizzare tutto il personale dell'aeroporto e le altre organizzazioni competenti in merito alle modifiche rilevanti per i loro compiti.
- (h) Il gestore aeroportuale deve assicurare che tutte le informazioni contenute nei documenti approvati e tutte le loro modifiche siano correttamente rispecchiate nel manuale dell'aeroporto. Ciò non impedisce al gestore aeroportuale di pubblicare dei dati e delle procedure più conservative nel manuale dell'aeroporto.
- (i) Il gestore aeroportuale assicura che:
 - (1) il manuale dell'aeroporto sia scritto in un linguaggio accettabile per l'autorità competente;

- (2) tutto il personale sia in grado di leggere e capire il linguaggio utilizzato per queste parti del manuale dell'aeroporto e altri documenti operativi relativi ai loro compiti e responsabilità.
- (j) Il gestore aeroportuale assicura che il manuale dell'aeroporto:
 - (1) sia firmato dal dirigente responsabile dell'aeroporto;
 - (2) sia stampato o in formato elettronico e sia facile da modificare;
 - (3) abbia un sistema per la gestione del controllo delle versioni che sia applicato e reso visibile nel manuale dell'aeroporto;
 - (4) osservi i principi sui fattori umani e sia organizzato in un modo che faciliti la sua preparazione, utilizzo e revisione.
- (l) Il gestore aeroportuale deve mantenere almeno una copia completa e attuale del manuale dell'aeroporto presso l'aeroporto e renderla disponibile per le ispezioni da parte dell'autorità competente.
- (m) Il contenuto del manuale dell'aeroporto è il seguente:
 - (1) premessa;
 - (2) requisiti del sistema di gestione dell'aeroporto, delle qualifiche e dell'addestramento;
 - (3) particolari del sito dell'aeroporto;
 - (4) particolari dell'aeroporto che devono essere segnalati al servizio informazioni aeronautiche;
 - (5) particolari delle procedure operative dell'aeroporto, il suo equipaggiamento e le misure di sicurezza.

ADR.OR.E.010 Requisiti relativi alla documentazione

- (a) Il gestore aeroportuale deve assicurare la disponibilità di qualsiasi altra documentazione richiesta e relative modifiche.
- (b) Il gestore aeroportuale deve essere in grado di poter distribuire istruzioni operative e altre informazioni senza ritardi.

ALLEGATO III

Parte Requisiti per le operazioni — Aeroporti (parte ADR.OPS)

CAPO A — DATI AEROPORTUALI (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Dati aeroportuali

Il gestore aeroportuale deve:

- (a) stabilire, documentare e mantenere i dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili;
- (b) fornire i dati inerenti l'aeroporto e i servizi disponibili agli utenti e ai servizi del traffico aereo e fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche, se del caso.

ADR.OPS.A.010 Requisiti di qualità dei dati

Il gestore aeroportuale deve avere degli accordi formali con le organizzazioni con le quali scambia i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche.

- (a) Tutti i dati applicabili all'aeroporto e ai servizi disponibili devono essere forniti dal gestore aeroportuale con la qualità e l'integrità richiesta.
- (b) Quando i dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili sono pubblicati, il gestore aeroportuale deve:
 - (1) monitorare i dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili provenienti dal gestore aeroportuale e promulgati dai pertinenti fornitori dei servizi di traffico aereo e dai fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche;
 - (2) informare i pertinenti fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche in merito a qualsiasi modifica necessaria per assicurare che i dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili provenienti dal gestore aeroportuale siano corretti e completi;
 - (3) informare i pertinenti fornitori dei servizi di traffico aereo e fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche quando i dati pubblicati provenienti dal gestore aeroportuale sono incorretti o inadeguati.

ADR.OPS.A.015 Coordinamento tra i gestori aeroportuali e i fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche

- (a) Per garantire che i fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche ottengano le informazioni che consentano loro di fornire delle informazioni aggiornate prima del volo e soddisfare la necessità di informazioni durante il volo, il gestore aeroportuale deve predisporre accordi per riportare ai pertinenti fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche, con un ritardo minimo, le seguenti informazioni:
 - (1) informazioni relative alle condizioni dell'aeroporto, la rimozione di aeromobili incidentati, salvataggio e antincendio e sistemi di indicazione della pendenza nell'avvicinamento a vista;
 - (2) lo stato operativo delle strutture associate, dei servizi e degli aiuti alla navigazione presso l'aeroporto;
 - (3) qualsiasi altra informazione ritenuta significativa dal punto di vista operativo.

- (b) Prima di introdurre modifiche al sistema di navigazione aerea, il gestore aeroportuale deve tenere in debita considerazione il tempo necessario da parte dei servizi di informazioni aeronautiche per la preparazione, produzione e rilascio di materiale pertinente per la promulgazione.

CAPO B – SERVIZI OPERATIVI DI AEROPORTO, EQUIPAGGIAMENTO E IMPIANTI (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Fornitura di servizi

I servizi di cui al capo B del presente allegato devono essere forniti presso l'aeroporto dal gestore aeroportuale direttamente o indirettamente.

ADR.OPS.B.005 Pianificazione di emergenza dell'aeroporto

Il gestore aeroportuale deve avere e attuare un piano di emergenza dell'aeroporto che:

- (a) sia commisurato alle operazioni degli aeromobili e alle altre attività condotte presso l'aeroporto;
- (b) preveda il coordinamento delle organizzazioni appropriate in risposta a una situazione di emergenza che si verifichi presso un aeroporto o nelle sue vicinanze;
- (c) contenga procedure per la verifica periodica dell'adeguatezza del piano e per l'analisi dei risultati al fine di migliorarne l'efficacia.

ADR.OPS.B.010 Servizi di salvataggio e antincendio

- (a) Il gestore aeroportuale assicura che:
 - (1) presso l'aeroporto siano forniti le strutture, l'equipaggiamento di e i servizi di salvataggio e antincendio;
 - (2) siano disponibili equipaggiamenti, agenti estinguenti e personale sufficiente in maniera tempestiva;
 - (3) il personale di salvataggio e antincendio sia addestrato in maniera adeguata e sia equipaggiato e qualificato per operare nell'ambiente aeroportuale;
 - (4) il personale di salvataggio e antincendio che potrebbe intervenire in situazioni di emergenza aerea dimostri la propria idoneità fisica necessaria per svolgere le proprie funzioni in modo soddisfacente, tenendo conto del tipo di attività.
- (b) Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare un programma di addestramento per le persone coinvolte nei servizi di salvataggio e antincendio dell'aeroporto.
- (c) Il gestore aeroportuale deve attuare i controlli di professionalità a intervalli adeguati per garantire il mantenimento delle competenze.
- (d) Il gestore aeroportuale assicura che:
 - (1) si utilizzino istruttori e ispettori con adeguate qualifiche e esperienza per l'attuazione del programma di addestramento;
 - (2) si usino strutture e mezzi idonei per la fornitura dell'addestramento.
- (e) Il gestore aeroportuale deve:
 - (1) mantenere la documentazione adeguata in materia di qualifica, addestramento e controlli di professionalità per dimostrare la conformità al presente requisito;
 - (2) su richiesta, rendere tale documentazione disponibile al suo personale interessato;

- (3) se una persona viene assunta da un altro datore di lavoro, su richiesta, rendere la documentazione relativa a tale persona disponibile al nuovo datore di lavoro.
- (f) La riduzione temporanea del livello di protezione dei servizi di salvataggio e antincendio dell'aeroporto, a causa di circostanze impreviste, non richiede previa approvazione da parte dell'autorità competente.

ADR.OPS.B.015 Monitoraggio e ispezione dell'area di movimento e relative strutture

- (a) Il gestore aeroportuale deve monitorare le condizioni dell'area di movimento e lo stato operativo delle relative strutture e segnalare questioni d'importanza operativa, sia di natura temporanea che permanente, ai pertinenti fornitori dei servizi di traffico aereo e fornitori dei servizi di informazioni aeronautiche;
- (b) Il gestore aeroportuale deve svolgere delle regolari ispezioni dell'area di movimento e relative strutture.

ADR.OPS.B.020 Riduzione dei pericoli di impatto con fauna selvatica

Il gestore aeroportuale deve:

- (a) valutare il pericolo associato alla fauna selvatica presso l'aeroporto e nelle sue vicinanze;
- (b) stabilire mezzi e procedure per minimizzare il rischio di collisioni tra fauna selvatica e aeromobili, presso l'aeroporto;
- (c) informare l'autorità competente se la valutazione relativa alla fauna selvatica indichi, nelle vicinanze dell'aeroporto, delle condizioni favorevoli all'insorgere di pericoli.

ADR.OPS.B.025 Utilizzo di veicoli

Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare le procedure per l'addestramento, la valutazione e l'autorizzazione di tutti gli autisti che operano nell'area di movimento.

ADR.OPS.B.030 Sistema di guida e controllo degli spostamenti a terra

Il gestore aeroportuale deve assicurare che sia fornito presso l'aeroporto un sistema di guida e controllo degli spostamenti a terra.

ADR.OPS.B.035 Operazioni in condizioni invernali

Il gestore aeroportuale deve assicurare che siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per assicurare la sicurezza delle operazioni aeroportuali in condizioni invernali.

ADR.OPS.B.040 Operazioni notturne

Il gestore aeroportuale deve assicurare che siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per assicurare la sicurezza delle operazioni aeroportuali notturne.

ADR.OPS.B.045 Operazioni in bassa visibilità

- (a) Il gestore aeroportuale deve assicurare che siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per assicurare la sicurezza delle operazioni aeroportuali in condizioni di bassa visibilità.
- (b) Le procedure in bassa visibilità necessitano previa approvazione da parte dell'autorità competente.

ADR.OPS.B.050 Operazioni in condizioni meteorologiche avverse

Il gestore aeroportuale deve assicurare che siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali in condizioni meteorologiche avverse.

ADR.OPS.B.055 Qualità del combustibile

Il gestore aeroportuale deve verificare che le organizzazioni interessate all'immagazzinamento e alla distribuzione di combustibile agli aeromobili abbiano delle procedure per garantire che agli aeromobili venga fornito combustibile incontaminato e dalle specifiche corrette.

ADR.OPS.B.065 Aiuti visivi e impianti elettrici dell'aeroporto

Il gestore aeroportuale deve avere delle procedure per garantire che gli aiuti visivi e gli impianti elettrici dell'aeroporto funzionino come previsto.

ADR.OPS.B.070 Sicurezza dei lavori aeroportuali

- (a) Il gestore aeroportuale stabilisce e attua le procedure atte a garantire che:
- (1) la sicurezza dell'aeromobile non sia influenzata dai lavori aeroportuali;
 - (2) la sicurezza dei lavori aeroportuali non sia influenzata dalle attività operative aeroportuali.

ADR.OPS.B.075 Salvaguardia degli aeroporti

- (a) Il gestore aeroportuale deve monitorare presso l'aeroporto e le sue vicinanze:
- (1) la limitazione degli ostacoli e le superfici di protezione come stabilito conformemente alla base di certificazione, e altre superfici e aree associate all'aeroporto, al fine di adottare, nell'ambito di sua competenza, le misure necessarie per ridurre i rischi associati alla penetrazione di tali superfici e aree;
 - (2) l'indicazione e l'illuminazione degli ostacoli per essere in grado di agire di sua competenza, a seconda dei casi;
 - (3) i pericoli relativi alle attività umane e utilizzo del terreno per agire di sua competenza, a seconda dei casi.
- (b) Il gestore aeroportuale deve disporre di procedure per mitigare i rischi associati agli ostacoli, gli sviluppi e le altre attività all'interno delle aree monitorate, che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni di aeromobili che operano presso, da o verso l'aeroporto.

ADR.OPS.B.080 Segnaletica orizzontale e illuminazione di veicoli e altri oggetti mobili

Il gestore aeroportuale deve garantire che i veicoli e altri oggetti mobili, aeromobili esclusi, sull'area di movimento dell'aeroporto siano indicati e, se i veicoli sono utilizzati di notte o in condizioni di bassa visibilità, illuminati. Gli equipaggiamenti per l'assistenza di pulizia e i servizi di scalo e i veicoli usati solo nei piazzali possono essere esentati.

ADR.OPS.B.090 Utilizzo dell'aeroporto da parte di aeromobili con codice a lettere più elevato

- (a) Con l'eccezione delle situazioni di emergenza di aeromobili, il gestore aeroportuale può, previa approvazione da parte dell'autorità competente, autorizzare l'utilizzo dell'aeroporto o sue parti da parte di un aeromobile con un codice a lettere più elevato rispetto alle caratteristiche di progettazione dell'aeroporto specificate nei termini del certificato.
- (b) Nel dimostrare la conformità alla lettera a), si applicano le disposizioni del punto ADR.OR.B.040.

CAPO C – MANUTENZIONE AEROPORTUALE (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Premessa

Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare un programma di manutenzione, inclusa la manutenzione preventiva, se del caso, per mantenere le installazioni aeroportuali in modo che siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato Va al regolamento (CE) n. 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Pavimentazioni, altre superfici e drenaggio

- (a) Il gestore aeroportuale deve ispezionare le superfici di tutte le aree di movimento incluse le pavimentazioni (piste, vie di rullaggio, piazzali), aree adiacenti e drenaggio al fine di valutare regolarmente le loro condizioni come parte di un programma di manutenzione preventiva e correttiva dell'aeroporto.
- (b) Il gestore aeroportuale deve:
 - (1) effettuare la manutenzione delle superfici di tutte le aree di movimento con l'obiettivo di evitare ed eliminare qualsiasi detrito che possa causare danni agli aeromobili o mettere in pericolo il funzionamento dei sistemi di bordo;
 - (2) mantenere la superficie delle piste, delle vie di rullaggio e dei piazzali al fine di prevenire la formazione di irregolarità pericolose;
 - (3) intraprendere azioni di manutenzione correttiva quando le caratteristiche di attrito sia per la pista intera o una sua porzione, quando incontaminata, sono inferiori a un livello minimo di attrito. La frequenza di queste misure deve essere sufficiente a determinare l'andamento delle caratteristiche di attrito della superficie della pista.

ADR.OPS.C.015 Aiuti visivi e impianti elettrici

Il gestore aeroportuale deve stabilire e garantire l'attuazione di un sistema di manutenzione correttiva e preventiva degli aiuti visivi e degli impianti elettrici per assicurare la disponibilità, affidabilità e conformità dei sistemi di illuminazione e indicazione.